

REGOLAMENTO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale (di seguito «IA») da parte del personale e degli studenti dell'IIS «Paolo Sarpi». Esso costituisce integrazione del Regolamento d'Istituto e si coordina con il Regolamento di disciplina e con il Patto educativo di corresponsabilità.

Il Regolamento è adottato in attuazione del Regolamento (UE) 2024/1689 («AI Act»), come modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744, del Regolamento (UE) 2016/679 («GDPR»), del D.lgs. 196/2003 e delle Linee guida del Ministero dell'istruzione e del merito per l'introduzione dell'IA nelle Istituzioni scolastiche (2025). L'Istituto, utilizzando strumenti dotati di funzioni di IA, opera in qualità di «deployer» e, quando tratta dati personali, di titolare del trattamento.

La numerazione degli articoli potrà essere adattata in sede di inserimento nel Regolamento d'Istituto.

TITOLO I — UTILIZZO DI STRUMENTI DI IA

Art. 1 – Obiettivi e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Titolo hanno lo scopo di **regolamentare l'utilizzo degli strumenti di IA**, come definiti all'art. 2, da parte del personale della scuola e degli studenti, nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689 e della normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Il presente Regolamento si applica all'uso degli strumenti di IA nelle attività didattiche, educative, organizzative e amministrative dell'Istituto, nonché all'uso domestico da parte degli studenti quando avviene su indicazione di un docente.
3. L'uso dell'IA è ispirato ai principi di centralità della persona, equità, trasparenza, sorveglianza umana, tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare attenzione ai minori.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Titolo si intende per:

- a) **Intelligenza artificiale (IA):** un sistema automatizzato progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali;
- b) **IA generativa:** sistema di IA in grado di creare contenuti nuovi (testi, immagini, audio, codice) a partire da una richiesta dell'utente (prompt);
- c) **strumenti di IA:** programmi, agenti e sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati internamente che rientrano nelle definizioni precedenti;
- d) **deployer:** il soggetto che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità; ai sensi del presente Regolamento tale soggetto è l'Istituto;
- e) **referente IA:** il docente individuato dal Dirigente scolastico quale punto di riferimento per il coordinamento, il supporto e il monitoraggio dell'uso dell'IA nell'Istituto.

Art. 3 – Strumenti autorizzati

1. L'Istituto individua e mantiene aggiornato l'elenco degli strumenti di IA autorizzati, scelti con criteri analoghi a quelli utilizzati per l'adozione dei materiali didattici e nel rispetto delle previsioni del PTOF.
2. È consentito l'uso dei soli strumenti autorizzati e mediante **account istituzionali**. È vietato l'uso, per attività della scuola, di strumenti non autorizzati o di utenze personali, specie ove ciò comporti il trattamento di dati di studenti, famiglie o colleghi.
3. L'uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo che non siano approvati secondo procedure condivise dagli organi collegiali.

Art. 4 – Uso di strumenti di IA da parte dei docenti

1. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, nonché i limiti contrattuali relativi all'età degli studenti stabiliti dai fornitori.
2. La scelta e l'impiego di strumenti di IA con gli studenti sono coerenti con le indicazioni del PTOF e con la programmazione didattica, e vengono condivisi in sede di dipartimento e di consiglio di classe.
3. Il docente mantiene sempre la responsabilità della progettazione didattica, della valutazione e delle decisioni che riguardano gli studenti; tali decisioni non possono essere delegate a un sistema di IA.
4. Ogni contenuto prodotto con l'ausilio dell'IA è riletto e verificato dal docente, che ne resta responsabile.

Art. 5 – Uso di strumenti di IA per attività istituzionali e amministrative

1. L'uso di strumenti di IA per le attività istituzionali, amministrative e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.
2. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'ausilio dell'IA resta in capo alla persona fisica che li ha creati.
3. La responsabilità delle decisioni resta in capo alle persone fisiche anche quando queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA.
4. Il personale ATA e di segreteria utilizza gli strumenti di IA nei limiti delle istruzioni interne impartite dal titolare del trattamento e previa formazione proporzionata al ruolo.

Art. 6 – Uso di strumenti di IA da parte degli studenti

1. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori. Per i minori di 18 anni può essere necessaria l'autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale.
2. **Gli studenti, nell'uso degli strumenti di IA, rispettano le norme vigenti e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico, anche nell'uso al di fuori della scuola.**
3. La produzione di materiali a fini didattici con l'uso dell'IA deve essere **dichiarata esplicitamente** con le modalità concordate con l'insegnante. Lo studente resta responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA, in particolare in relazione a plagio, contenuti non veritieri o lesivi.
4. Resta ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.

Art. 7 – Trasparenza e sorveglianza umana

1. Quando studenti o famiglie interagiscono con un sistema di IA (ad esempio un chatbot), ne devono essere informati in modo chiaro.
2. È vietato l'uso di sistemi di IA per finalità classificate come inaccettabili dall'art. 5 dell'AI Act, in particolare i sistemi di riconoscimento delle emozioni degli studenti in ambito scolastico, salvo le eccezioni previste dalla legge.
3. L'eventuale adozione di sistemi di IA ad alto rischio (Allegato III AI Act), quali quelli per la valutazione degli apprendimenti o la sorveglianza durante le prove, è subordinata alla previa valutazione d'impatto (DPIA integrata dalla FRIA) e a idonea supervisione umana.

Art. 8 – Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali connesso all'uso dell'IA avviene nel rispetto del GDPR e del D.lgs. 196/2003, con il supporto del Responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD).
2. È vietato l'inserimento di dati personali di studenti, famiglie o colleghi in strumenti di IA non autorizzati. Nell'uso degli strumenti autorizzati si applica il principio di minimizzazione.
3. Gli interessati ricevono idonea informativa e possono esercitare i diritti previsti dalla normativa, incluso, ove applicabile, il diritto di non partecipazione all'uso dei dati per l'addestramento dei sistemi.

Art. 9 – Formazione

1. L'Istituto adotta, ai sensi dell'art. 4 dell'AI Act, misure per sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA del personale che utilizza o supervisiona sistemi di IA, proporzionate al ruolo e documentate.
2. Nell'ambito dell'educazione civica e della cittadinanza digitale, gli studenti sono formati a un uso consapevole, critico e sicuro dell'IA.

Art. 10 – Vigilanza e responsabilità

1. Il Dirigente scolastico, con il supporto del referente IA, vigila sulla corretta applicazione del presente Regolamento.
2. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento è valutata secondo il Regolamento di disciplina e le norme vigenti, ferme restando le responsabilità individuali derivanti dall'uso improprio degli strumenti.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto ed è pubblicato all'albo e sul sito dell'Istituto.
2. Data la rapida evoluzione della materia, il Regolamento è soggetto a revisione periodica, di norma annuale, su proposta del referente IA.



Il Dirigente Scolastico

dott.ssa Laura Mior

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del D.Lgs. 39/93.